

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/1999
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/03/2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02/05/2006
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/03/2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/10/2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2013

Art . 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione di quanto previsto dagli artt. 52 e 59 del Decreto legislativo n. 446/97.
2. Le norme che seguono, che integrano le disposizioni di cui al Capo I del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in avanti indicato come Decreto) hanno lo scopo di disciplinare alcuni aspetti relativi all'applicazione nel Comune di Tarquinia dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Art . 2
(Presupposto dell'imposta)

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

CAPO I
Fabbricati

Art . 3
(Definizione di fabbricato)

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

Art . 4
(Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
 - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art.31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. L'inagibilità o inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o inabitabilità è accertata dal **COMUNE** sulla base di perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.

4. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

5. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
 - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

CAPO II

Aree fabbricabili

Art . 5
(Definizione di area fabbricabile)

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal **COMUNE** .
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Art . 6
(Criteri per stabilire il valore delle aree edificabili)

1. Il Consiglio Comunale sentita la commissione consiliare può, con propria deliberazione, procedere alla suddivisione del territorio in zone omogenee e indicare per ciascuna un valore di riferimento per quanto attiene le aree edificabili.
2. In sede di liquidazione e di rettifica, gli uffici comunali non potranno procedere all'accertamento in aumento per quelle aree edificabili per le quali l'imposta sia stata pagata nel rispetto del valore di riferimento come sopra stabilito;
3. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Consiglio Comunale sentita la commissione consiliare può prevedere particolari percentuali di riduzione del valore di riferimento, in relazione agli anni precedenti, con gli stessi effetti di cui al comma 2;

Art . 7
(Indennità di esproprio)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.
2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.
4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
5. Se l'imposta versata negli ultimi tre anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per le aree di cui al comma, 2 del successivo articolo 10, risulta calcolata sul valore imponibile previsto per i terreni agricoli, l'eventuale indennità di esproprio verrà a coincidere con detto valore.

Art . 8
(Disciplina del diritto di superficie)

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica – suolo o sottosuolo – la base imponibile dell' ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi – autorimessa sotterranei, ai

sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

CAPO III

Terreni agricoli

Art . 9

(Definizione di terreno agricolo)

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art . 10

(Terreni condotti direttamente)

1. La base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale come definiti dalla normativa vigente in materia, è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo delle detrazioni di competenza, di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartite proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate al periodo dell'anno e alle quote di possesso.
2. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli.
3. In considerazione di quanto stabilito al comma, 5 dell'articolo 7, in ordine alla determinazione dell'eventuale indennità di esproprio, i soggetti passivi di imposta interessati hanno facoltà di non usufruire della agevolazione di cui al comma precedente.

Art . 11
(Terreni incolti o di piccole dimensioni)

1. I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.
2. Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P. A. C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.
3. I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano:
 - a) coltivati occasionalmente,
 - b) senza l'impiego di mezzi organizzati,
 - c) i cui prodotti non vengono commercializzati.

Art . 12
(Soggetti passivi)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 14, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
3. Nel corso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art . 13
(Soggetto attivo)

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal **COMUNE** per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 2 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 12 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art . 14
(Base imponibile)

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita

proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è determinato in ottemperanza all'articolo 5 del presente regolamento;
6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.
11. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano

catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art . 15 **(Esenzioni)**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a)** gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 13, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
- c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5/bis del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizione degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810 e successive modifiche;
- f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g)** i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h)** i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i)** gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano

anche posseduti, ~~compresa la forma del comodato~~, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

(1) Modificato con deliberazione del C.C.15 del 02/05/2006.

Art . 16 (1) (Agevolazioni)

1. Ai fini dell'aliquota agevolata deliberata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il 2° grado, ~~di almeno uno dei contitolari~~ purché ivi residenti.

2. ~~Per gli immobili di cui al presente articolo non spetta l'ulteriore detrazione di cui all'art. 1, comma 5, della L. 244/2007~~

(2) Modificato con deliberazione del C.C.26 del 27/03/2008.

(3) Modificato con deliberazione del C.C.18 del 31/03/2009

Art . 17 (Versamenti e dichiarazioni)

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 12 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. E' valido il versamento cumulativo eseguito da un solo dei contitolari, a condizione che l'imposta sia pagata per intero ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.
3. Nei casi di cui al comma 2, non si procede al rimborso a favore dei contribuenti che abbiano proceduto al versamento complessivo, né si richiede il pagamento di quote di competenza degli altri contitolari.
4. Il versamento cumulativo, in adesione a quanto indicato nella Risoluzione Ministeriale n. 95/E del 30. 07. 1998, è valido anche per gli anni fiscali anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento durante i quali, pur nella precisa

previsione legislativa della soggettività fiscale ai fini ICI proporzionalmente alla quota di possesso, possono essersi verificate situazioni di obiettiva incertezza sulle modalità da seguire per effettuare materialmente il versamento dell'imposta.

5. La Giunta Comunale sentita la commissione consiliare può, con deliberazione, procedere alla modifica delle modalità previste dalla vigente legislazione per quanto attiene sia la riscossione dell'imposta che le dichiarazioni di acquisto e di cessione di unità immobiliari ivi compreso l'obbligo di trasmettere copie degli atti di acquisto, di cessione e di modifica della soggettività passiva.(abrogato)
6. Ai fini di cui al comma 5 la riscossione potrà essere prevista secondo uno dei sistemi stabiliti dall'articolo 59, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 446/97.(abrogato)
7. Ai fini di cui al comma 5 l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di variazione potrà essere sostituito con una comunicazione così come stabilito dall'articolo 59, lettera l) punto 1 del D. Lgs. 446/97.(abrogato)
8. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a lire 20.000, se il primo acconto è di importo inferiore alle 20.000, esso va cumulato con il versamento a saldo.

Art . 17 bis
(Modalità di versamento)

Il Consiglio Comunale nell'ottica di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti i.c.i. del contribuenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevede in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione il versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune

TITOLO II
-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO –

Art . 18 (1)
(Liquidazioni)

abrogato

(1) Abrogato con deliberazione del C.C.26 del 27/03/2008

Art . 19 (1)
(Accertamento)

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi . L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a fatti e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. La Giunta Comunale sentita la commissione consiliare può, con proprio atto, decidere le azioni di controllo.

(1) Modificato con deliberazione del C.C.26 del 27/03/2008.

Art . 20
(Disposizioni in materia potenziamento del Servizio Tributi)

1. E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento. Sono fatti salvi gli atti già notificati agli utenti in riferimento ad esercizi già controllati.
2. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale sentita la commissione consiliare è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

3. In esecuzione a quanto previsto dall'art. 59, comma 1, lett. p, del D.lgs. n. 446/1997, è previsto che ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662/1996, siano attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

A tal fine la Giunta Comunale stabilisce annualmente entro il 31 gennaio la misura del compenso spettante al personale addetto in virtù dell'attività svolta dall'ufficio tributi.

Art . 21⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
(Riscossione coattiva)

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dall'articolo 16, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, sono rimosse, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

2. Qualora l'imposta annuale dovuta e non versata sia pari o superiore a € 50.000,00 il soggetto passivo d'imposta può proporre all'Ente la cessione totale (per l'intero, in piena proprietà) di beni immobili in sostituzione dell'adempimento originario di versamento, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, purché di valore non inferiore a quest'ultimo.

3. Gli immobili di cui al comma 2 devono essere liberi da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a favore di terzi ed il soggetto passivo d'imposta non deve trovarsi in stato d'insolvenza.

4. Preso atto dello stato della procedura di riscossione coattiva, qualora emerga la mancanza di liquidità del soggetto passivo d'imposta, il Comune, considerata la realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore, può accettare la proposta di "datio in solutum" previa apposita valutazione

- del valore del bene proposto in pagamento effettuata da un soggetto terzo ed indipendente, che dia atto anche dei costi di manutenzione e del grado di realizzabilità di un'eventuale futura vendita del bene;
- dell'interesse alla acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune, anche tenuto conto degli usi ipotizzabili, espresso dal Settore patrimonio;
- degli effetti che la *datio in solutum* può produrre sul bilancio comunale espressa dal Settore finanziario e dal collegio dei revisori

5. Nella proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 2 in pagamento totale del debito il contribuente è tenuto a specificare che non avrà nulla a che pretendere dall'Ente qualora il bene proposto abbia un valore superiore al debito maturato nei confronti del Comune e cessata ogni materia del contendere fondata, direttamente o indirettamente, sugli immobili oggetto di accertamento.

6. In caso di accettazione da parte del Comune della proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 2 in pagamento totale dell'imposta e degli accessori, sono a carico del contribuente le spese contrattuali, i compensi spettanti al concessionario della riscossione per le cartelle emesse, il rimborso delle spese sostenute dall'agente di riscossione e le spese di perizia sostenute dal Comune.

7. La disposizione di cui al comma 2 si applica alle sole entrate spettanti al Comune. Le somme spettanti ai sensi dell'art. 3 della L. 146/1998 allo Stato relativamente ad ici anno 1993 sono escluse e devono essere versate dal debitore anticipatamente alla cessione dei beni. Il contribuente può presentare istanza motivata di rateizzazione del debito relativo ad ici anno 1993 ed il Comune può accoglierla previa prestazione del contribuente di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. In alternativa alle predette garanzie il credito può essere garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta su beni immobili di esclusiva proprietà del contribuente, per un importo pari al totale dell'importo dovuto, comprensivo degli interessi di rateazione, maggiorato del 20%. Sono a carico del contribuente le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca e di ogni atto presupposto alla prestazione della suddetta garanzia.

(1) I Commi da 2 a 7 inseriti con deliberazione del C.C 15 del 26/04/2010.

(2) I Commi 2 e 7 modificati con deliberazione del C.C 60 del 30/10/2012.

(3) Il comma 7 modificato con deliberazione del C.C. 12 del 26/03/2013. Entra in vigore il 01 gennaio 2013.

Art . 22 (1) **(Rimborsi)**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi previsti dalla vigente normativa. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente alla maggiore imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro

sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,33.

(1) Modificato con deliberazione del C.C.26 del 27/03/2008.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art . 23 (Sanzioni)

1. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'articolo 7 del D. Lgs. 472/97 e degli ulteriori eventuali indirizzi e criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
2. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. 471/97.
3. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, si applica la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 1, del D. Lgs. 471/97 nella misura di £. 200.000.
4. Per i fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, non ancora iscritti al catasto edilizio urbano, si applica la disposizione prevista dal comma 9 del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n° 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n° 133, cioè non si fa luogo al recupero dell'imposta relativa al periodo 1° gennaio 1994 – 31 dicembre 1999 a condizione che l'iscrizione al catasto venga effettuata entro il termine del 31 dicembre 1999.

Art . 24 (Entrata in vigore)

Le norme del presente Regolamento, tranne i particolari casi di retroattività previsti dai singoli articoli, entrano in vigore il 1 gennaio 1999.